

N. 1451/2014 R. G.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

INNOMEDELPOPOLOITALIANO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sezione Prima civile

dott.	Mario	BAZZO	Presidente est.
dott.ssa	Rita	RIGONI	Consigliere
dott.	Alberto	VALLE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 18 luglio
2014

da

rappresentata e difesa dall'Avv.to PAOLO POLATO (PLTPLA68D12L736Z), e con
domicilio eletto in VIA CESARE BATTISTI 7 VENEZIA MESTRE

- appellante -

contro

BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. (C.F. 01369030935),
rappresentata e difesa dall'Avv.to RICCARDO MUZ, del foro di PORDENONE, e
dall'Avv.to LUDOVICO MARCO BENVENUTI (BNVLVC54A28L736B) S. CROCE,
205 VENEZIA; e con domicilio eletto in S. CROCE, 205 VENEZIA



- appellata -

Oggetto: riforma della sentenza n. 111/14, di data 31/10/2013 -
21/1/2014, del Tribunale di Venezia - Sezione distaccata di San
Donà di Piave

In punto: intermediazione finanziaria

Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 31.1.2019 sulle seguenti

CONCLUSIONI

per l'Appellante:

"Voglia codesta Corte accogliere le seguenti conclusioni:

- IN PRINCIPALITA' a) accertarsi e dichiararsi la risoluzione dei contratti relativi alle operazioni in strumenti finanziari derivati: 1) "Interest Rate Swap" (contratto n° 602010236) del 01 febbraio 2006

- 2) "DISCOUNT RANGE ACCRUAL SWAP" del 08 giugno 2007
meglio descritti in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss. c.c., atteso il gravissimo e rilevante inadempimento contrattuale della banca convenuta, consistente nella reiterata violazione dell'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), e degli artt. 26 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998 (per le condotte tenute fino alla data 01/11/2007) e del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (per le condotte tenute dopo il 02/11/2007), della disciplina



in materia di trasparenza e correttezza in ambito bancario e di tutta la normativa vigente in materia creditizia e finanziaria, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa.

- b) Accertato e dichiarato quanto al punto precedente e accertato che i contratti di cui sopra sono stati fatti sottoscrivere a parte attrice appellante in modo illegittimo, condannarsi banca odierna convenuta appellata, alla ripetizione a favore dell'odierna appellante delle somme oggetto della predetta negoziazione finanziaria, (addebitate sotto forma di differenziali tassi e del costo di chiusura dei contratti swap) e che saranno accertati, nel loro ammontare economico, in corso di causa in quella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza del grave inadempimento contrattuale /precontrattuale perpetrato dalla medesima odierna convenuta appellata, nella misura che emergerà in corso di causa o che si riterrà di giustizia.

- a) accertarsi e dichiararsi che in occasione della operazioni finanziarie in strumenti finanziari derivati:

- IN SUBORDINE 1) "Interest Rate Swap" (contratto n° 602010236) del 01 febbraio 2006

- 2) "DISCOUNT RANGE ACCRUAL SWAP" del 08 giugno 2007



meglio descritti in narrativa, la banca convenuta ha reiteratamente violato i precetti di cui all'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), e agli artt. 26 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998 (per le condotte tenute fino alla data 01/11/2007) e del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (per le condotte tenute dopo il 02/11/2007), e più in generale della disciplina in materia di trasparenza e correttezza in ambito bancario e di quelli disposti nella normativa vigente

- a) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o l'inesistenza delle operazioni in strumenti finanziari derivati:

- b) Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta e/o terza chiamata, ciascuna in via esclusiva ovvero in concorso tra le stesse, alla restituzione di quanto corrisposto a qualunque titolo in forza dei contratti di cui è causa, e che sarà accertato, nel suo ammontare economico, in corso di causa, ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

- IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA

- a) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o l'inesistenza delle operazioni in strumenti finanziari derivati:



1) "Interest Rate Swap" (contratto n° 602010236) del 01 febbraio 2006

• 2) "DISCOUNT RANGE ACCRUAL SWAP" del 08 giugno 2007
meglio descritti in narrativa, attesa la grave violazione dell'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), e degli artt. 26 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998 (per le condotte tenute fino alla data 01/11/2007) e del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (per le condotte tenute dopo il 02/11/2007), della disciplina in materia di trasparenza e correttezza in ambito bancario e di tutta la normativa vigente in materia creditizia e finanziaria, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in atti;

b) Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta e/o terza chiamata, ciascuna in via esclusiva ovvero in concorso tra le stesse, alla restituzione di quanto corrisposto a qualunque titolo in forza dei contratti di cui è causa, e che sarà accertato, nel suo ammontare economico, in corso di causa, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

In ogni caso

• a) Compensi professionali, spese di lite, anticipazioni e spese generali, oltre accessori di legge, di ambo i gradi di giudizio integralmente rifusi; con condanna alla ripetizione delle



somme già versate a titolo di spese di lite di primo grado dall'odierna appellante ed assommanti a complessivi € 10.150,40, oltre ad interessi dal dovuto al saldo.

• In via istruttoria

Si insiste per le seguenti istanze istruttorie, con particolare riferimento a quelle non ammesse in prime cure, ovvero:

Ammettersi C.T.U volta ad accertare, la regolarità dell'operatività in derivati, con particolare riferimento alla funzione di copertura da questi eventualmente svolta, e la conseguente idoneità dello strumento finanziario di proteggere l'azienda dalle fluttuazioni dei tassi sui finanziamenti in essere, con formulazione del seguente quesito: "Esaminata la documentazione prodotta in causa dalle parti nonché quella ulteriore o diversa che si renda necessaria per l'espletamento dell'incarico ricevuto, effettuati tutti gli accertamenti, le verifiche, gli accessi e quant'altro si renda necessario, voglia il Consulente Tecnico, previa analisi ed esame dei contratti in strumenti derivati oggetto di causa, alla luce anche delle previsioni formulate dagli analisti primari di settore nei periodi di cui è causa, accertare la funzione di copertura dei derivati e la loro idoneità e funzionalità nell'ambito dell'esposizione debitoria della società attrice, e la conseguente concreta



capacità del derivato di proteggere la società dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse nei periodi interessati.

Quantifichi il danno subito dall'odierna attrice tenendo conto anche del costo di chiusura del derivato eventualmente ancora in essere e dei flussi differenziali futuri."

• b) Si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:

• 1. Vero che, in occasione della sottoscrizione del contratto di "Interest rate swap" occorsa nel Febbraio del 2006 presso la filiale dell'allora Banca Intesa di Jesolo P.zza Drago, la direttrice della filiale, sig.ra Simonetto, affermò che lo scopo del contratto in derivati era quello di fronteggiare il rischio dell'incremento dei tassi d'interesse?

• 2. Vero che, in occasione della sottoscrizione del contratto "Interest rate swap" occorsa nel Febbraio del 2006 presso la filiale dell'allora Banca Intesa di Jesolo P.zza Drago, la direttrice della filiale, sig.ra Simonetto convinse la sig.ra a sottoscrivere il contratto garantendo che la stessa avrebbe corrisposto sempre lo stesso tasso, ossia il 3,15% fino al 31.05.2012, sulla cifra ipotetica di Euro 1.800.000,00 e che corrispondeva all'importo del mutuo stipulato con la banca MPS di Verona dall'odierna attrice nel 2004?



• 3. Vero che, in occasione della sottoscrizione del contratto di Interest rate swap occorsa nel Febbraio del 2006 presso la filiale dell'allora Banca Intesa di Jesolo P.zza Drago, la direttrice della filiale, sig.ra Simonetto affermò che con la sottoscrizione del contratto di Interest rate swap l'attrice avrebbe visto applicare un interesse costante nonostante le oscillazioni dell'Euribor?

4. Vero che, in occasione della sottoscrizione del contratto di "Interest rate swap" occorsa nel Febbraio del 2006 presso la filiale dell'allora Banca Intesa di Jesolo P.zza Drago, la direttrice della filiale, sig.ra Simonetto affermò che il contratto di Interest rate swap era vantaggioso per la sig.ra perché era un aiuto per pagare le rate del mutuo e perché la stessa si sarebbe vista corrispondere fino al 30.11.07 un tasso pari allo 0,10% fisso e poi, dal 30.11.07 al 31.05.12, un tasso pari al 3,15%?

5. vero che nel giugno del 2007 la direttrice di Banca Intesa, Sig.ra Simonetto, chiamò al telefono la sig.ra fissando un colloquio per il giorno 08 giugno 2007 presso la filiale dell'allora Banca Intesa di Jesolo P.zza Drago?

6. Vero che la sig.ra Simonetto, nel corso dell'incontro tenutosi presso la filiale di Jesolo P.zza Drago in data 08/06/2007, manifestò allarmismo e molta preoccupazione per la situazione



dell'Euribor che, a sua detta, era andato oltre i parametri, essendo arrivato al 4,25% e che ogni giorno era continuamente in aumento?

7. Vero che, sempre nel corso dell'incontro tenutosi presso la filiale di Jesolo P.zza Drago in data 08/06/2007, la direttrice, sig.ra Simonetto, affermò che il primo contratto di swap non era più conveniente, essendo l'Euribor fuori dei parametri, e che era necessario stipularne un altro con urgenza per poter ottenere il tasso fisso favorevole del 3,8%, o anche inferiore, nel caso di sottoscrizione immediata di nuovo contratto di swap?

8. Vero che, sempre nel corso dell'incontro tenutosi presso la filiale di Jesolo in data 08/06/2007, la direttrice, sig.ra Simonetto, confermò che il secondo contratto avrebbe avuto le stesse caratteristiche di quello in essere?

9. Vero che sempre nel corso dell'incontro tenutosi presso la filiale di Jesolo P.zza Drago in data 08/06/2007, la direttrice, sig.ra Simonetto, alla domanda relativa al tasso da corrispondere a seguito del nuovo contratto di swap rispose che la sig.ra avrebbe corrisposto un tasso massimo del 3,7-3,8%?

10. Vero che, sempre nel corso dell'incontro tenutosi presso la filiale di Jesolo P.zza Drago in data 08/06/2007, la direttrice, sig.ra Simonetto, si limitò a consegnare copia del nuovo



contratto, asserendo essere assolutamente identico nella struttura e nelle condizioni a quello precedente?

11. Vero che, sempre nel corso dell'incontro tenutosi presso la filiale di Jesolo P.zza Drago in data 08/06/2007, la direttrice, sig.ra Simonetto, omise di indicare tutti i rischi e i cambiamenti di fondo dei termini contrattuali previsti dal nuovo contratto di "Discount Rage Accrual Swap", nonché di esplicitare il significato del nome del nuovo contratto e quantificare la penalità da pagare per l'estinzione del primo contratto di swap?

12. Vero che sempre nel corso dell'incontro tenutosi presso la filiale di Jesolo P.zza Drago in data 08/06/2007, la direttrice, sig.ra Simonetto, omise di fornire e di illustrare il piano di ammortamento esistente, invece, nel precedente contratto di swap?

Si indica a teste su tutti i capitoli sopra formulati:

il sig. _____, residente in Via _____ - 30016 -
Jesolo (VE).

Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi istruttori avversari chiedendo, in denegata ipotesi di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria sugli stessi con il teste suindicato".

per l'Appellata:

"Per i motivi di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avverso la



sentenza impugnata resa dal Tribunale di Venezia tra le parti in epigrafe.

Vinte le spese e gli onorari di lite di entrambe i gradi di giudizio”.

Fatto e motivi della decisione

Con Atto di citazione notificato in data 25/05/2010

convenne in giudizio avanti al Tribunale di Venezia – Sezione distaccata di San Donà di Piave la Banca Popolare FriulAdria S.p.A., deducendo di aver sottoscritto due contratti relativi ad operazioni in strumenti finanziari derivati: 1) “Interest Rate Swap” (contratto n. 602010236) dell’1 febbraio 2006; 2) “Discount Range Accrual Swap” dell’8 giugno 2007, e lamentando la violazione dei doveri di trasparenza, correttezza e diligenza incombenti sulla Banca, in relazione agli artt. 21 e ss del d. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) ed agli artt. 26 e ss. del Regolamento Consob n. 11522/1998 (e da ultimo, per le condotte tenute dal 2/11/2007, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), chiedendo la declaratoria di risoluzione dei contratti per violazione dell’art. 1453 codice civile, in subordine la dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o inesistenza delle suddette operazioni, in ogni caso con condanna della convenuta alla restituzione delle somme addebitate, sotto forma di differenziali tassi, e di risarcimento dei danni, anche a titolo di responsabilità precontrattuale.



La Banca convenuta resistette, evidenziando che l'attrice era imprenditrice nel campo , con propensione al rischio, e con conoscenza dei rischi ed opportunità di investimento nei derivati; provide a chiamare in causa Banca Intesa Sanpaolo (alla quale era subentrata nel primo contratto per effetto di cessione di ramo d'azienda, inclusivo della filiale di Iesolo interessata ai suddetti rapporti), al fine della manleva.

Espletata istruttoria testimoniale, con la sentenza qui impugnata il tribunale rigettava le domande attoree e condannava la a rifondere alla Banca convenuta i quattro quinti delle spese di lite.

Il tribunale, in estrema sintesi, per quanto qui interessa, rilevava l'infondatezza di ogni domanda attorea fondata sulla nullità o annullabilità dei contratti, in assenza di allegazione di qualsivoglia ipotesi normativa di invalidità contrattuale; l'infondatezza di ogni domanda attorea riguardante il primo contratto poiché estinto (ovvero risolto per mutuo consenso), avendo tra l'altro la affermato che quel contratto le avrebbe sempre procurato riscontri economici di segno positivo; la vaghezza delle pretese risarcitorie avanzate, tenuto conto "dell'andamento economico degli anni fino a fine 2008"; l'infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento del secondo contratto, appositamente negoziato, trattandosi di persona attenta ai meccanismi bancari (avendo essa stessa preso l'iniziativa, nel 2006, di sottoscrivere strumenti finanziari che le consentissero di risparmiare sui tassi, avendo in corso di un mutuo di ben euro 1. 800.000,00), e dichiaratasi a suo tempo di avere



"media propensione al rischio medio/lungo termine", laddove le dichiarazioni rese dal teste (figlio dell'attrice) non erano sufficienti a scardinare quanto emerso dai documenti e da ovvie presunzioni, anche avuto riguardo all'esito "positivo delle prove orali di parte convenuta".

ha proposto appello con l'atto di citazione in epigrafe articolando i seguenti motivi:

difetto di motivazione ed errata interpretazione e/o qualificazione delle domande svolte, circa la nullità dei contratti per difetto di causa, non essendo stati detti contratti idonei ad assumere alcuna funzione "di copertura";

"errata e distorta analisi dei contratti di swap e del loro funzionamento in relazione agli scopi ed alle finalità perseguite con la stipula dei medesimi, non avendo il tribunale compreso la vera natura - "speculativa e meramente finanziaria" - dei suddetti contratti, posto che, quanto al primo swap (2006), la copertura contro un rialzo inatteso dei tassi di interesse si sarebbe attivata solo per livelli dell'Euribor a sei mesi oltre il livello massimo del 6,75% (copertura dunque inutile e priva di qualsiasi logica), e quanto allo swap rimodulato (2007) la copertura risultava selettiva (protezione contro un rialzo dei tassi per livelli compresi tra il 3,10% al 5,30%), posto che nella migliore delle ipotesi sarebbe stato ricevuto il tasso parametro ma incorrendo nel rischio di non ottenere nessun flusso, come avvenuto, se l'Euribor a tre mesi non risultasse mai



compreso nella forbice di cui sopra: all'epoca le aspettative di mercato deponevano per livelli dell'Euribor a tre mesi inferiori al 5,30% (e dunque si prospettava il pagamento di un tasso fisso fino al 3,70%);

errata interpretazione delle risultanze testimoniali e delle prove documentali, avendo il tribunale considerato la contraente quale soggetto esperto del settore, ignorando che la stessa è priva di ogni preparazione in materia finanziaria, esercita un'attività economica (albergatrice) che nulla ha a che vedere con i mercati finanziari, e che la stipula del mutuo era servita per l'acquisto della struttura ; in ogni caso il di lei profilo era del tutto inadeguato in relazione ai prodotti in questione; inoltre le risultanze testimoniali avevano evidenziato il deficit delle informazioni ricevute ("rilevante in occasione del primo contratto ed assoluto in occasione del secondo contratto"), non avendo la Banca dimostrato quale fosse il reale funzionamento dei contratti, la cui sottoscrizione era avvenuta sulla base di una falsa funzione assicurativa e di copertura del rischio tassi;

grave carenza istruttoria per non avere il tribunale disposto una consulenza tecnica contabile;

ha pertanto chiesto la totale riforma della sentenza, con la restituzione delle somme corrisposte all'appellata al titolo di rifusione delle spese di lite.

La Banca Popolare Friuladria si è costituita resistendo al gravame.



Con ordinanza 19 aprile 2018 il Collegio ha disposto consulenza tecnica al fine della descrizione delle caratteristiche del contratto "Discount Range Accrual Swap" e per acquisire ogni inutile elemento al fine della quantificazione del danno.

Espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6 dicembre 2018, previa assegnazione alle stesse dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.

Il primo motivo di appello è senz'altro inammissibile in relazione al primo contratto.

Si osserva che l'appellante non ha sollevato la benché minima censura in merito ai rilievi del tribunale circa l'infondatezza di ogni domanda correlata al primo contratto I.R.S, dell'1 febbraio 2006, sia perché anticipatamente estinto o "risolto per mutuo consenso", in occasione della stipula del secondo contratto Swap del 2007, sia per il fatto che il predetto ebbe a dare sempre riscontri economici di segno positivo (non risultando dunque evidenziabile nella sostanza - va aggiunto - l'interesse alla relativa domanda). La totale assenza di critiche al riguardo comporta la definitività della pronuncia di rigetto.

Le contestazioni relative alla stipula del secondo contratto Discount Range Accrual Swap dell' 8 giugno 2007 sono invece fondate.

Dev'essere innanzitutto premesso che l'assunto difensivo della Banca, accolto dal primo giudice, circa la sufficienza delle informazioni raccolte



in occasione del contratto quadro stipulato per il primo swap, in data 1.2.2006, circa la natura e la rischiosità dell'operazione I.R.S. (quindi, come sopra detto, sostituita l'anno successivo da altro strumento derivato), alla luce del questionario redatto (da cui risulta una "propensione al rischio - media", un "obiettivo di investimento - impiego dinamico del risparmio con orizzonte temporale di medio/lungo termine", "una situazione finanziaria – non dichiarata", essendo state barrate con il SI le voci relative alla esperienza in strumenti finanziari, alla possibilità di perdite e alla conoscenza dei prodotti derivati), in linea con l'importanza dell'esposizione debitoria e con la rilevanza dell'attività economica della contraente, non appare minimamente condivisibile, in presenza di un investitore *retail*, al quale fu proposta una rischiosa operazione in derivati palesemente inadeguata all'interesse ed alle esigenze del cliente stesso, con violazione degli artt. 26 – 29 del Regolamento Consob intermediari n. 11522/1998 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Trattasi del resto di investitore non certo in possesso dei requisiti richiesti ad un "operatore qualificato" (giusta la disciplina dettata dall'art. 31 del citato Regolamento, sulla cui rigorosa interpretazione cfr. da ultimo Cass. 1/6/2017 n. 13.872), non ravvisabile - all'evidenza - dalla semplice dichiarazione relativa ad una "media propensione" al rischio e ad imprecisata conoscenza dei titoli azionari ed obbligazionari e dei prodotti derivati: la tra l'altro non risultava nemmeno disporre di particolari esperienze e conoscenze nel settore finanziario, svolgendo l'attività di



albergatrice (e per di più non essendo nota la di lei "una situazione finanziaria").

Va premesso che i derivati in questione comportano un elevato grado di rischio (peraltro emergente dal documento sui rischi generali degli investimenti firmato per ricevuta dalla _____ in occasione della stipula del contratto del febbraio 2006); che in occasione della rimodulazione e stipula del secondo derivato, in data 8 giugno 2007, il precedente documento sui rischi non era stato nemmeno aggiornato, né furono raccolte nuove informative; che in definitiva la stessa profilatura di media propensione al rischio non appare coerente con la sottoscrizione di prodotti aventi un grado elevato di rischio; che, alla luce della analisi operata dal C.t.u. officiato in questa sede, dott.ssa Mazzato, il derivato *de quo* presenta una struttura non particolarmente semplice, per cui "il suo utilizzo implica conoscenze ed esperienze specifiche", potendo nel caso concreto svolgere una funzione di copertura, ma solo "parziale", in relazione al valore finanziato con mutuo concluso nel 2004.

Non può infine sfuggire che, alla luce della documentazione sottoscritta e delle risultanze della prova testimoniale (dalle deposizioni dei testimoni introdotti dalla Banca non risulta nemmeno quali specifiche informazioni sarebbero state date alla _____, che peraltro non aveva affatto preso l'iniziativa di rinegoziare il precedente Swap, come pacifico), non è comunque emersa una condotta né di particolare diligenza né di adeguata cautela in capo ai funzionari bancari nel caldeggiare la stipula del nuovo



derivato in data 8 giugno 2007, comunque non coerente al profilo del cliente (investitore con una media propensione al rischio, ed interessato a funzioni di copertura). Laddove, come noto, nella Determinazione 26 febbraio 1999, DI/99013791 (che "si inquadra nell'ambito delle misure di attuazione del TUF e del Regolamento Consob", come ricordato da Cass. 31/7/2017 n. 19.013, ampiamente citata dall'appellante), la Consob ha provveduto ad indicare le caratteristiche che un'«operazione in strumenti finanziari deve possedere per essere considerata "di copertura", richiedendosi le seguenti condizioni: - che le operazioni «siano esplicitamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente»; - che «sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse, tipologia, etc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine; - che «siano adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di cui sopra ricorrano effettivamente» (secondo la su citata Cass. n. 19.013/2017). Nella specie, tuttavia, il *range* concordato con riferimento al tasso tasso Euribor, compreso tra il 3,70% ed il 5,30%, risulta in grado di generare differenziali positivi (per l'investitore) in modo limitato, potendo invece generare differenziali nettamente negativi nell'ipotesi di tassi inferiori al 3,70% o superiori al 5,30%.

In definitiva, anche a voler superare le insistenti doglianze dell'appellante circa l'assenza di una effettiva funzione di copertura del contratto in



esame e dunque il contrasto dell'operazione *de qua* con l'interesse della medesima, poiché non diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela, con la conseguenza di doversi ritenere la nullità del contratto per violazione dell'art. 1322, comma 2, cod. civ. (cfr. Cass. 31/7/2017 n. 19.013), va rimarcato che il derivato Discount Range Accrual Swap ha ormai esaurito i suoi effetti, essendo giunto a scadenza il 30 giugno 2012.

Ciò premesso, va comunque ritenuta sussistente la responsabilità della Banca appellata per la violazione dei doveri facenti capo ad un intermediario, in presenza di condotta risultata inadeguata ed inosservante degli obblighi sul medesimo gravanti per legge, dato che nei contratti di intermediazione finanziaria l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario nei confronti di un investitore non professionale - come nella specie - ha "ad oggetto una condotta positiva, diretta specificamente a fornire le informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la rischiosità" (così da ultimo Cass. 21/4/2016 n. 8089); per di più, va aggiunto, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal cliente a titolo di responsabilità contrattuale grava sul soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare «l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta», ossia di aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. 8/8/2016 n. 16.616; 19.1.2016 n. 810): è sufficiente per l'investitore allegare



l'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'intermediario dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e dimostrare che il pregiudizio lamentato consegua a detto inadempimento (così Cass. 29.10.2010 n. 22.147).

Nella specie, invece, non emergono puntuali riscontri probatori circa il corretto adempimento da parte dell'odierna appellata, pur a fronte delle risultanze della oggettiva inadeguatezza del contratto in esame, rispetto sia alla situazione personale della investitrice sia alle di le esigenze di copertura; il contratto - dopo un iniziale andamento a favore della - risulta aver realizzato, a partire dall'anno 2009, addebiti per regolazione dei pagamenti periodici, ma sempre a sfavore della predetta.

Ne consegue che l'appellata deve essere condannata al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, da commisurare alle perdite subite, ossia agli addebiti correttamente calcolati dal C.t.u. in complessivi euro 207.844,82 (già al netto dei flussi positivi documentati); oltre agli interessi in misura legale a partire dall'1/7/2012 al saldo, laddove ogni altra richiesta risarcitoria è rimasta del tutto vaga e carente di specifici riscontri.

Le spese di lite vanno poste a carico della Banca e sono liquidate come da dispositivo, dovendo la medesima essere condannata anche al rimborso delle spese di C.t.u., nonché alla restituzione degli importi ricossi in forza della sentenza impugnata a titolo di rimborso spese.

P.Q.M.



Definitivamente decidendo sull'appello proposto da
contro Banca Popolare FriulAdria S.p.A., avverso la sentenza n. 111/14,
di data 31/10/2013 - 21/1/2014, del Tribunale di Venezia - Sezione
distaccata di San Donà di Piave, lo accoglie per quanto di ragione e per
l'effetto in riforma della sentenza impugnata,
condanna Banca FriulAdria S.p.A. a pagare all'appellante la somma di €
207.844,82, oltre agli interessi in misura legale a partire dall'1/7/2012 al
saldo;

condanna Banca Popolare FriulAdria S.p.A. a rifondere a
le spese di lite che liquida per il primo grado in
complessivi € 10.390,00, di cui € 10mila per compensi, il resto per
esborsi, oltre ad accessori di legge, e per il presente grado in complessivi
€ 10.800,00, di cui € 10mila per compensi, il residuo per esborsi, oltre al
rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge;

pone definitivamente a carico integrale della Banca appellata le spese di
CTU, nella misura già liquidata in questa sede;

condanna la Banca appellata a restituire a le
somme riscosse in forza della sentenza impugnata.

Venezia, 31 gennaio 2019

il Presidente rel. est.

